

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DELLA CONFORMITA' METROLOGICA**
(di cui al Decreto Ministro Industria n. 179 del 28.03.2000)

Art.1

OGGETTO E DEFINIZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione di conformità metrologica previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 marzo 2000, n. 179.
2. La concessione di conformità metrologica consiste nell'attribuzione al fabbricante, che ne faccia richiesta alla Camera di Commercio di appartenenza, della facoltà di eseguire la Verificazione Prima degli strumenti metrici oggetto della concessione, a condizione che disponga di un sistema di garanzia della qualità certificato conforme alle norme armonizzate comunitarie o equivalenti.
Il sistema di garanzia della qualità deve convalidare la conformità della produzione agli standard metrologici indicati nei provvedimenti di ammissione a Verificazione Prima, nonché al provvedimento di concessione della conformità stessa.

Art.2

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione di Conformità Metrologica, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dal fabbricante di strumenti metrici alla CCIAA della provincia in cui è situata la o le unità produttive in cui si svolge l'attività di verifica.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle categorie di strumenti, in particolare l'elenco dei Decreti Ministeriali di ammissione a Verifica Prima di cui è titolare e per i quali si intende utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità;
 - b) l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione che il fabbricante intende utilizzare;
 - c) le modalità che si intendono seguire nella legalizzazione degli strumenti, allegando la documentazione della Qualità inerente le attività oggetto della concessione:
MQ – PG – IT e moduli di registrazione (per la parte di pertinenza) v. Art 7.p.5 del D.179/00
 - d) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità, l'impegno di mantenerlo in efficienza, nonché l'impegno a comunicare all'organismo di certificazione e alla CCIAA competente qualsiasi aggiornamento del SQ intervenuto a seguito di cambiamenti, quali l'adozione di nuove tecnologie o nuove concezioni della qualità; v.Art.7 p.7 del D.179/00.
 - e) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dalla concessione;
 - f) l'impegno di conservare copia dei certificati di conformità metrologica degli strumenti legalizzati;
 - g) l'indicazione dei responsabili delle procedure di qualità e degli aspetti metrologici legali;
 - h) l'indicazione dell'organismo che, su incarico del fabbricante, ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità alle norme armonizzate e comunitarie o equivalenti;
 - i) l'indicazione della natura e delle modalità del rapporto intercorrente tra il fabbricante e l'organismo di certificazione, il cui contenuto non alteri le funzioni di garanzia di quest'ultimo.
3. Il fabbricante deve depositare presso la Camera di Commercio contestualmente, alla domanda, l'impronta dei marchi e sigilli di protezione che intende utilizzare.
4. Alla domanda deve essere altresì allegata la dichiarazione dell'organismo di certificazione di essere istituzionalmente rivolto al settore produttivo comprendente gli strumenti oggetto della richiesta di concessione, di essere accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012 o equivalente e di impegnarsi ad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti alla Camera di Commercio che ha rilasciato la concessione.

5. La domanda deve essere accompagnata dal versamento a favore della CCIAA di appartenenza dell'importo stabilito dal Piano Tariffario Camerale in vigore.

Art. 3

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato il possesso dei requisiti da parte del fabbricante, emana il provvedimento di concessione.
2. Competente ad emanare il provvedimento di concessione è il Segretario Generale della Camera di Commercio o, su sua delega, il Dirigente responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.
3. Il provvedimento di concessione è comunicato, a cura del soggetto che lo ha emanato, all'Ufficio Centrale Metrico e alle altre CCIAA.
4. Il provvedimento di concessione deve contenere:
 - a) l'indicazione delle categorie di strumenti, in particolare l'elenco dei Decreti Ministeriali di ammissione a Verifica Prima di cui è titolare e per i quali si intende utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità;
 - b) le iscrizioni e le caratteristiche dei marchi e dei sigilli di protezione sostitutivi dei bolli delle Camere di Commercio, che il fabbricante deve apporre sugli strumenti;
 - c) le modalità che il fabbricante deve seguire nella legalizzazione degli strumenti;
 - d) l'indicazione dell'organismo che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità.
5. E' fatto obbligo richiedere una nuova concessione in caso di variazione dell'organismo che ha certificato la conformità del Sistema di Garanzia della Qualità.

Art. 4

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI CONCESSIONE

1. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione deve essere motivato; avverso il medesimo può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 5

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

1. La Camera di Commercio, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del Segretario Generale ovvero del Dirigente responsabile dell'area della fede pubblica sospende la concessione di conformità metrologica qualora:
 - a) il fabbricante non ottemperi a quanto prescritto, in sede di sorveglianza del sistema di garanzia della qualità, dall'organismo di certificazione o dalla Camera di Commercio;
 - b) il fabbricante non rispetti le condizioni del rilascio della concessione o il provvedimento di ammissione alla verifica prima o ai requisiti metrologici regolamentari;
 - c) il fabbricante apponga le iscrizioni, i marchi e i sigilli di protezione, prescritti nel provvedimento di concessione, su strumenti che non presentano la conformità o la rispondenza dichiarata.
2. Il provvedimento di sospensione cessa quando viene rimossa la causa che lo ha determinato e, comunque, non oltre 6 mesi dalla sua emissione.
3. Al fabbricante incombe l'onere di comunicare che la causa che ha dato origine al provvedimento di sospensione è stata eliminata.

4. Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica del medesimo, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 6

PROVVEDIMENTO DI REVOCA

1. La Camera di Commercio, sentito il fabbricante, con provvedimento motivato del Segretario Generale ovvero del Dirigente responsabile dell'area della fede pubblica revoca la concessione di conformità metrologica qualora:
 - a) il fabbricante non rimuova, entro il termine di sei mesi dall'emanazione del provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
 - b) il fabbricante effettui, dopo aver subito un provvedimento di sospensione, anche una sola delle violazioni indicate nel precedente art.5 lett. a), b), c).
2. La Camera di Commercio deve comunicare il provvedimento di revoca da essa adottato a tutte le Camere di Commercio e all'Ufficio Centrale Metrico.
3. Gli strumenti recanti iscrizioni, marchi, sigilli di protezione applicati dal fabbricante la cui concessione è sospesa o revocata, prima di essere immessi sul mercato, devono essere sottoposti alla verifica prima da parte della CCIAA competente per territorio.
4. Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica del medesimo, al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 7

RINNOVO

1. Il provvedimento di concessione ha validità annuale, rinnovabile alla scadenza su istanza in bollo e dietro pagamento dell'importo annuale definito dal Piano Tariffario Camerale in vigore.
2. La Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di rinnovo, verificato il mantenimento dei requisiti da parte del fabbricante, emana il provvedimento di rinnovo.

Art. 8

(esercizio provvisorio della concessione)
abrogato

Art.9

SORVEGLIANZA

La CCIAA concedente l'autorizzazione esegue attività di sorveglianza, con frequenza almeno annuale, sia attraverso esame documentale, sia con visita ispettiva nei locali dell'impresa titolare della concessione di Conformità Metrologica, in seguito alla quale rilascia al fabbricante interessato copia del Rapporto di Sorveglianza.